

Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione 20/09/1999

Oggetto L.R. 1 settembre 1999, n. 22.
Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio.

Obiettivo La Regione riconosce ed incentiva l'associazionismo come espressione di libertà, di promozione umana, d'autonoma capacità organizzativa e di impegno sociale.
La Regione inoltre sostiene gli interventi degli enti locali volti a valorizzare le realtà associative operanti sul territorio nell'interesse dei singoli associati e di tutta la collettività.

Beneficiari Beneficiari dei contributi regionali sono:
a) gli enti locali;
b) le associazioni senza fine di lucro iscritte nel registro regionale.

Azioni La Regione finanzia:
a) lo svolgimento delle attività a favore degli associati e/o della collettività, tramite la stipula di convenzioni tra Regione ed enti locali con le associazioni;
b) la messa a disposizione di spazi ed attrezzature con contratto di comodato gratuito, con spese di gestione e manutenzione a carico del comodatario;
c) la stipula di accordi con le associazioni per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici;
d) il sostegno a specifici progetti di attività, anche di carattere innovativo;
e) la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori, comprese attività formative finanziate dal fondo sociale europeo.

Spese ammissibili La partecipazione finanziaria della Regione a progetti e iniziative inseriti nei piani di intervento, non può essere superiore al 50% del valore del progetto e dell'iniziativa.

Procedure

Data scadenza 30/06

Scadenza Le domande per l'ammissione ai benefici devono essere presentate entro il 30 giugno e valgono per l'esercizio finanziario successivo.

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Lazio

Riferimenti normativi L.R. 1 settembre 1999, n. 22 (B.U. 26/1999 - S.O. n. 2).
Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili